

In primo luogo, la Commissione sostiene che, adottando l'atto impugnato, il Consiglio abbia violato la competenza esclusiva dell'Unione in materia di conservazione delle risorse biologiche del mare, come contemplata nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Da un lato, la Commissione ritiene che il Consiglio abbia ignorato il contesto giuridico della misura interessata dall'atto impugnato, sia nell'ambito della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, sia nell'ambito dell'Unione. Dall'altro, la Commissione considera che il Consiglio abbia violato la finalità e il contenuto di tale misura.

In secondo luogo, la Commissione sostiene, in subordine, che anche se la misura non dovesse essere considerata una misura di conservazione delle risorse biologiche del mare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE, nell'adottare l'atto impugnato il Consiglio ha comunque violato la competenza esclusiva dell'Unione in quanto quest'ultima dispone della competenza esterna esclusiva in materia atteso che la misura di cui trattasi può incidere su norme dell'Unione o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE. Da un lato, la Commissione ritiene che il Consiglio abbia ignorato che la misura di cui trattasi può incidere su due regolamenti di diritto derivato [regolamenti (CE) nn. 600/2004⁽¹⁾ e 601/2004⁽²⁾] o modificarli. Dall'altro, la Commissione ritiene che il Consiglio non abbia tenuto conto che possa essere influenzata o modificata la posizione dell'Unione di cui alla decisione quadro del giugno 2014.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 97, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il
30 novembre 2015 — London Borough of Ealing/Commissioners for Her Majesty's Revenue and
Customs**

(Causa C-633/15)

(2016/C 059/05)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: London Borough of Ealing

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il Regno Unito abbia il diritto, in virtù dell'articolo 133, ultimo comma, della direttiva principale sull'IVA⁽¹⁾, di imporre agli enti di diritto pubblico la condizione stabilita alla lettera d) di tale disposizione i) se al 1° gennaio 1989, le operazioni rilevanti erano soggette ad imposta nel Regno Unito mentre altri servizi sportivi ne erano esenti e ii) se le operazioni di cui trattasi non hanno beneficiato dell'esenzione ai sensi della normativa nazionale prima che il Regno Unito decidesse di assoggettarle alla condizione stabilita dall'articolo 133, lettera d).

- 2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se il Regno Unito abbia il diritto di imporre agli enti di diritto pubblico senza fini di lucro la condizione di cui all'articolo 133, lettera d), della direttiva principale sull'IVA, senza applicare la stessa condizione agli organismi senza fini di lucro diversi dagli enti di diritto pubblico.
- 3) In caso di risposta affermativa alla questione sub 2), se il Regno Unito possa legittimamente escludere tutti gli organismi di diritto pubblico dal beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), senza valutare caso per caso se la concessione dell'esenzione sia tale da provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda) il 2 dicembre 2015 —
Minister for Justice and Equality/Tomas Vilkas**

(Causa C-640/15)

(2016/C 059/06)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: Minister for Justice and Equality

Resistente: Tomas Vilkas

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 23 della decisione quadro ⁽¹⁾ preveda e/o ammetta la possibilità di concordare per più di una volta una nuova data per la consegna.
2. In caso di risposta affermativa, se ciò sia possibile in una o in tutte le situazioni di seguito indicate: ossia, nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 [del suddetto articolo 23] sia già stata impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, che hanno condotto a un accordo su una nuova data per la consegna e si sia accertato che
 - (i) tali cause permangono, oppure
 - (ii) dopo essere cessate, tali cause si ripresentano, oppure